

Circol@re nr. 24 del 22 settembre 2016

EQUITALIA

per i piani decaduti nuova rateazione con richiesta entro il 20.10.2016

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

Con l'approvazione del DL. n. 113 del 24.06.2016 si è aperta una nuova possibilità di rateazione nei confronti di Equitalia. La novità riguarda tutti coloro che sono decaduti da un piano di rateazione alla data del 01.07.2016: secondo quanto previsto dal Decreto, tali soggetti possono richiedere (entro il prossimo 20.10.2016) un nuovo piano di rateazione in deroga.

PREMESSA

Con il DL n. 113 del 24.06.2016 il legislatore ha concesso una **nuova possibilità di dilazione a favore di coloro che sono decaduti alla data del 01.07.2016** dal beneficio di rateazione previsto dall'articolo 19 del DPR n. 602/73.

Coloro che ne fanno domanda possono nuovamente rateizzare l'importo con un numero massimo di 72 rate (fatta eccezione per i piani che in precedenza prevedevano una maggiore rateazione).

Si segnala che le somme rateizzabili sono quelle di competenza di Equitalia e dell'Agenzia delle Entrate: **proprio con riferimento a quest'ultima, viene stabilito che le somme che derivano dalla definizione dell'accertamento possono accedere alla rateizzazione su semplice richiesta.** Non deve essere verificato, quindi, lo **stato di difficoltà** (condizione richiesta ora per la dilazione di somme superiori a 60.000 euro).

Segnaliamo che la **richiesta di dilazione dovrà essere presentata entro il prossimo 20.10.2016 tramite modello rr1.** Per i debiti di competenza dell'agenzia delle entrate, in mancanza di un modello ufficiale, sarà necessario presentare istanza in forma cartacea.


LA DISCIPLINA (RIFORMATA) DELLA RATEAZIONE

Prima di illustrare, nel dettaglio, la disciplina della dilazione in deroga, riassumiamo brevemente la **disciplina della rateazione così come è stata modificata dal D.Lgs. n. 159/2015.** Per effetto delle modifiche introdotte dal decreto, un contribuente, **all'atto della richiesta di un piano di rateazione,** può chiedere:

- un **piano di rateazione ordinario**, fino ad un massimo di 72 rate nel caso in cui il contribuente dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Tale stato deve essere documentato per gli importi superiori a 60.000 euro (originariamente l'importo era pari a 50.000 euro ma è stato incrementato a regime dal DL n. 113/2016);
- in alternativa, un **piano di rateazione straordinario**, fino ad un massimo di 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

Nel caso di **accoglimento del piano di rateazione**, l'Agente della Riscossione **non può iscrivere ipoteche sui beni.** Inoltre, l'Agente per la Riscossione **non può avviare nuove azioni esecutive fino all'eventuale rigetto dell'istanza** e, in caso di accoglimento, **il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.**


Richiesta piano rateazione



All'atto della **richiesta di proroga** di un **piano di rateazione ordinario**, il debitore può:

- chiedere un **piano di rateazione in proroga ordinario**, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- chiedere un **piano di rateazione in proroga straordinario**, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

Richiesta piano rateazione




All'atto della **richiesta di proroga** di un **piano di rateazione straordinario**, il debitore può alternativamente:

- chiedere un **piano di rateazione in proroga ordinario**, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- chiedere un **piano di rateazione in proroga straordinario**, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.



Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.



Con riferimento alla decadenza della rateazione, il D.Lgs. n. 159/2015 ha previsto che in caso di **mancato pagamento**, nel corso del periodo di rateazione, di **cinque rate** (secondo la previgente normativa otto), anche **non consecutive** il debitore **decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione**. L'importo, inoltre, non può essere ulteriormente rateizzato.

Ciò detto, con riferimento alla **disciplina ordinaria di dilazione** dei pagamenti tramite rateazione delle somme iscritte a ruolo, illustriamo ora la **nuova possibilità di rateazione in deroga prevista dal D.Lgs. n. 159/2015**

LA NUOVA CHANCE DI RATEAZIONE IN DEROGA

Come anticipato in premessa, viene prevista l'**introduzione di una nuova ipotesi di dilazione dei pagamenti nel caso in cui il contribuente sia decaduto da un piano alla data del 01.07.2016**.

Gli interessati avranno la **possibilità di presentare istanza**, entro il prossimo 20.10.2016, **per poter beneficiare di una nuova rateazione con le seguenti caratteristiche:**

- si **decade dalla nuova rateizzazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive;**
- il numero di rate è **definito sulla base del piano originario di rateazione** (potrebbe quindi essere anche superiore al massimo ordinario di 72)
- il nuovo piano **non può essere prorogato;**
- fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, **Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.**

La concessione della riammissione alla dilazione prevede i seguenti requisiti:


- il debitore deve essere **decaduto nello iato temporale intercorrente tra il 16.10.2015 e il 01.07.2016;**
- la relativa **domanda** va presentata entro il **20.10.2016**.

Si deve specificare, inoltre, che il piano viene concesso *"anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate"*.

Riprendendo quanto era stato specificato dall'Agenzia delle Entrate in merito alla riammissione prevista dalla legge n. 208/2015 si precisa che:

- nel piano sono **indicati gli importi ancora dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi;**
- in merito agli **interessi da rateazione**, questi sono calcolati al **tasso legale applicato al momento del pagamento della prima rata (nonostante successivamente variato)**.

Il contribuente è decaduto da un piano di rateazione



In questo caso, può accedere al piano di rateazione in deroga

Per accedere alla **nuova possibilità di proroga**, come accennato sopra, **dovrà essere utilizzato l'apposito modello RR1** messo a disposizione da Equitalia, disponibile al seguente link:

[MODELLO RR1](#)

Con riferimento alle **somme di competenza dell'Agenzia delle Entrate**, in assenza di una modulistica ufficiale, **si ritiene sufficiente una richiesta in carta semplice**, da consegnare alla DRE competente, oppure da spedire a mezzo posta, per cautela utilizzando il plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Può essere opportuno **inserire**, nella richiesta, un **recapito**, anche telematico, per **eventuale corrispondenza, ad esempio relativa all'elaborazione del nuovo piano di ammortamento del debito**.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

